

all. To det. n. 945/AU3  
del 6 LUG. 2017.

**CONVENZIONE PER STUDIO CLINICO "NO PROFIT"**

**Tra**

L'Azienda ASUR Marche - AV3 Macerata (di seguito per brevità "Azienda")

con sede legale in Ancona, via Oberdan n. 2 -60122- e sede operativa in

Macerata, Largo Belvedere R.Sanzio n.1-62100- (C.F./Partita IVA

02175860424) nella persona del Direttore Area Vasta n.3, Dott. Alessandro

Maccioni

**e**

la Fimmg, C.F00808720106, P. IVA 05982821000 con sede in Roma, Piazza

Guglielmo Marconi, n 25 (qui di seguito denominata **Fondazione**, in qualità di

Promotore), nella persona del Dott Walter Marrocco, Consigliere Delegato per la

Ricerca di Fimmg,

**premesse che**

A) la Fondazione è intenzionata ad eseguire lo studio denominato PREMIO - Studio di PREvenzione PriMaria delle Cadute domiciliari in Pazienti Anziani a rischio (di seguito **ricerca**) di cui è promotore, presso l'ambulatorio del dott. Luca Vissani (di seguito denominato **Centro**) che risulta dotato delle strutture necessarie ed interessate allo stesso;

B) il Comitato Etico Regionale delle Marche nella seduta del 27/04/2017 ha espresso parere favorevole all'esecuzione della ricerca, comunicato con nota prot. ASUR N. 0016633 del 08/06/2017;

**si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1. Premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2. Oggetto della convenzione**

La Fondazione affida al Centro, che accetta, l'esecuzione della ricerca, che verrà svolta dal dott. Luca Vissani, **Responsabile locale della ricerca**, in qualità di Proponente.

**Art. 3. Obblighi del Centro**

Il Centro si impegna a condurre la Ricerca in conformità alle previsioni contenute nel protocollo di studio ed in osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

A tal fine, in particolare, il Centro si impegna a:

- a. acquisire il consenso informato scritto del paziente prima di sottoporlo alla ricerca sia ai fini del D.Lgs 211/2003 sia ai fini del D.Lgs 196/2003;
- b. far sì che tutti coloro che sono coinvolti nella ricerca applichino responsabilmente gli standard previsti in conformità con quanto stabilito dalla normativa vigente.

**Art. 4. Obblighi della Fondazione**

La raccolta dati avverrà tramite idonea CRF, con compilazione e invio mediante browser internet.

La Fondazione si impegna a fornire l'accesso alla piattaforma web per la compilazione delle CRF elettroniche e la documentazione cartacea utile all'esecuzione della ricerca.

Qualora per esigenze di verifica o di messa a punto della ricerca, la Fondazione ritenesse opportuno far partecipare il personale che effettua la ricerca e/o consulenti, ricercatori, borsisti, impegnati nella stessa, ad incontri organizzati in luoghi diversi dalla sede in cui operano, la Fondazione stessa provvederà a rimborsare le spese documentate secondo quanto previsto dalle leggi fiscali.

Non sono previsti compensi per l'inclusione dei pazienti nello studio.

**Art. 5. Recesso**

Le parti contraenti possono recedere dal presente contratto mediante preavviso di 30 giorni da notificare mediante lettera raccomandata a/r.

**Art. 6. Riservatezza**

Il Centro, il Responsabile locale della ricerca e i suoi collaboratori si impegnano a non divulgare a terzi i fatti ed informazioni di cui siano venuti a conoscenza in occasione dello Studio, casualmente o attraverso informazioni fornite dalla Fondazione.

**Art. 7. Proprietà ed utilizzo dei dati**

Tutti i dati, i risultati e le invenzioni derivanti dallo studio, siano essi brevettabili o meno, sono di esclusiva e piena proprietà della Fondazione promotore della ricerca.

Il Centro per nessun motivo potrà cedere, comunicare a terzi, divulgare o fare oggetto di pubblicazione scientifica detti risultati senza il preventivo consenso della Fondazione.

**Art. 8. Durata**

La presente convenzione si intende valida dalla data della sottoscrizione fino al termine dello Studio, che dovrebbe concludersi presumibilmente entro il mese di febbraio 2018.

**Art. 9. Modifiche**

Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno essere stipulate per iscritto a pena di nullità.

**Art. 10. Oneri fiscali**

Il presente atto, redatto e sottoscritto in triplice originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. n.131/1986 trattandosi di contratto soggetto ad IVA ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, trattandosi di atto posto in essere da una ONLUS.

**Art. 11. Foro competente**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, foro esclusivo competente sarà quello di Macerata.

-----  
Azienda ASUR-Marche-Area Vasta n.3-Macerata

IL DIRETTORE AV3

Dott. Alessandro Maccioni

Data:

Firma:

Lo Sperimentatore

dr. Luca Vissani

Data:

Firma:

FONDAZIONE

Il Consigliere Delegato per la Ricerca

Data:

19.06.2017

Firma:

